

DeJure

BANCHE DATI EDITORIALI GI

ORIENTAMENTO LOCALE

Corte appello Ancona sez. lav., 23/02/2021, n. 56

Rito: **DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA O ASSISTENZA
OBBLIGATORIE**

Materia: Pubblico Impiego

Oggetto: Altre ipotesi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assiste

composta dai magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. dr. Vincenzo Pio Baldi | Presidente |
| 2. dr. Angela Quitadamo | Consigliere rel. |
| 3. dr. Ta. De Antoniis | Consigliere |

Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 28 gennaio 2021, fissata comma 7, lettera h) del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con mo Legge n. 27 del 24 aprile 2020; lette le note illustrative, ha pronunciato la se

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 88/2020 sezione lavoro, vertente

TRA

██████████, rappr.to e difeso per procura in atti dagli Avv.ti ██████████
██████████ del Foro di Frosinone e ██████████ del Foro di Cassino

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappr.to e difeso dall'Avvocatura Di Ancona, presso i cui uffici ope legis domicilia alla Piazza (omissis)

PARTE

Conclusioni come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27 marzo 2020 ██████████ ha proposto appello avverso la sentenza del 15 ottobre 2019 con cui il Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro aveva rigettato la domanda di esso ricorrente - docente in possesso di Laurea in Sociologia e di 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) in settori formativi psico-antropo-pedagogici - intesa ad ottenere l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia di Ancona. Ha dedotto l'appellante l'errore del primo giudice nel non riconoscere, al richiesto fine, il valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 CFU, nonostante il chiaro dettato normativo costituito dall'art. 1, co. 110, l. 107/2015 e dagli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017, in forza dei quali il possesso dei 24 CFU dovesse considerarsi del tutto equipollente all'abilitazione all'insegnamento conseguita attraverso i percorsi formativi (Pa., Tfa e SSIS) additati dalla previgente legislazione, avendo ormai il D.Lgs 59/2017 (in attuazione della delega di cui all'art.1, comma 110, della legge 107/2015) individuato nel conseguimento dei 24 CFU il nuovo titolo di accesso ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti. In particolare, l'appellante ha evidenziato che la ridefinizione normativa, sfociata nell'affermazione del valore abilitante dei 24 CFU, non potesse ignorarsi anche ai fini della procedura di inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto, posto che l'accesso ai

concorsi e l'accesso alle graduatorie, da cui attingere per gli incarichi di insegnamento temporanei, dovessero presupporre identica capacità e qualità didattica in capo ai docenti, realizzandosi, in caso contrario, l'aberrante risultato di richiedere per la partecipazione alle procedure concorsuali un titolo di minor valenza di quello necessario al reclutamento dei supplenti. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata accogliersi la domanda avanzata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.

L'Amministrazione convenuta ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.

All'esito dell'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.

In punto di fatto non è contestato, ed è peraltro adeguatamente documentato, che l'originario ricorrente odierno appellante sia in possesso del diploma di laurea e dei 24 Crediti Formativi Universitari, congiuntamente richiesti dall'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 come requisiti di accesso al concorso per la copertura dei posti di docente di ruolo nella scuola secondaria.

L'odierna indagine, dunque, implica la soluzione di un problema ermeneutico, dovendosi accertare la voluntas legis in ordine all'equipollenza o meno dei 24 CFU all'abilitazione conseguita ai sensi delle leggi previgenti; occorre, quindi, verificare la perfetta equivalenza dei 24 CFU ai titoli acquisiti all'esito di percorsi formativi variamente qualificati (SSIS, TFA, PA.), ma tutti indiscutibilmente preordinati a conferire al possessore l'idoneità all'esercizio della funzione didattica.

La soluzione interpretativa richiede alcune preliminari riflessioni sull'importanza che riveste, nel nostro Ordinamento, il diritto all'istruzione, garantito a tutti in modo effettivo e sino ai più alti gradi (cfr. art. 34 Cost.). Siffatta garanzia costituzionale non può a sua volta prescindere da un sistema che imponga, almeno in linea di principio, uniformità di criteri nell'individuare i soggetti idonei all'insegnamento nelle Scuole, e che non sancisca aprioristicamente alcuna discriminazione dei titolari del diritto all'istruzione, in ragione della minore idoneità professionale dei docenti loro assegnabili.

Muovendo da tali considerazioni, si giunge a riconoscere l'immanenza nel nostro Sistema Giuridico di un principio di uniformità dei titoli di accesso alla professione di docente.

Detto principio non è incompatibile con le rigide regole di selezione che contraddistinguono le procedure di reclutamento di quanti vogliano entrare nei ruoli dell'Amministrazione Sc., e che, al pari di tutti gli aspiranti a divenire parte dell'Organico della P.A. (pubblici impiegati), devono risultare vincitori di concorsi, rispetto a coloro che ambiscano ad incarichi di docenza temporanei (cc.dd. supplenze).

Vero è, infatti, che la maggiore complessità e difficoltà del percorso finalizzato a conseguire l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell'Amministrazione Sc., rispetto al meno lungo ed impegnativo iter additato dalla legge per ottenere incarichi di supplenza, incide non già sulla verifica di maggiore o minore idoneità all'esercizio della professione di docente, bensì sulla stabilità del rapporto di lavoro che si instaura con l'Amministrazione datoriale.

In altri termini, i titolari di ruolo o di cattedra ed i supplenti devono possedere pari professionalità, onde agli alunni sia assicurata, in relazione al particolare grado di istruzione di cui costoro facciano domanda, pari qualità di insegnamento, laddove il diverso status dell'insegnante di ruolo e del supplente riflette esclusivamente le peculiari caratteristiche inerenti alle distinte tipologie del rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione Sc..

Anche la legislazione ordinaria in materia di reclutamento del personale docente nella Scuola ha consacrato il parallelismo tra requisiti professionali richiesti per l'insegnamento tanto ai docenti di ruolo che ai supplenti.

Invero, l'art. 1 della legge n.124/1999, sotto la rubrica Accesso ai ruoli del personale docente, sancisce l'obbligo di attingere dalle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art.401 del D.L.vo n. 297/1994 (divenute poi graduatorie ad esaurimento ai sensi della legge n. 296/2006), per le assunzioni a tempo indeterminato, ossia per la copertura del 50%

dei posti a disposizione nella pianta organica, essendo il restante 50% assegnato mediante concorsi.

L'art. 4 l.n.124/1999, dedicato alle Supplenze, dopo averle classificate in tre categorie, in relazione alla durata dell'incarico (supplenze annuali, supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche e supplenze temporanee nei restanti casi), prevede al quinto comma che il Ministro della Pubblica Istruzione emani con proprio decreto un Regolamento "...per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti..."

Ai successivi commi sesto e settimo, il citato art. 4 l.n.124/1999 prescrive che "6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge. 7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto..."

Ebbene, tanto il D.M. 25 maggio 2000 n. 201 quanto il successivo D.M. 13 giugno 2007 n. 131, ossia i Regolamenti adottati in successione temporale in base al menzionato art. 4, quinto comma, della legge 124/1999, sanciscono espressamente all'art. 5, secondo comma: "i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo"

Tale disposizione di univoco tenore, costituisce chiara espressione del principio di uniformità dei titoli di accesso alla professione di docente, cui si è fatto cenno innanzi.

Per giunta, la stessa Amministrazione appellata deduce nei propri scritti che per il triennio 2017-2020 il DM n. 374/2017 ha fissato le specifiche regole per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, riconoscendo in tal modo l'attuale vigenza e vincolatività di detto Regolamento.

Proseguendo con l'analisi della normativa speciale, il terzo comma dell'art. 5 del Regolamento, adottato con DM n.131/2007, recita:

"...Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

I Fa.: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

II Fa.: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

III Fa.: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto..."

E', dunque, chiaro che hanno diritto ad essere inseriti nella II Fa. gli aspiranti ad incarichi di supplenza temporanea, i quali, oltre al titolo di studio (diploma di laurea), possiedano tutti gli altri titoli richiesti dalla legge per l'utile partecipazione ai concorsi, laddove possono aspirare all'inserimento nell'inferiore III Fa. anche coloro che, pur in possesso del titolo di studio, non abbiano i requisiti per partecipare alle procedure concorsuali, secondo le vigenti disposizioni legislative.

Tanto chiarito, l'art. 5 del D.Lgs n.59/2017, emanato in attuazione della legge delega n.107/2015, onde realizzare il "RI., adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria", nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 792 della legge n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), sotto la rubrica "Requisiti di accesso", recita al primo comma:

1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...

Il successivo comma 4 bis della norma precisa: "... I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA..."

Le chiare disposizioni di legge ora menzionate non lasciano seri dubbi sull'assoluta equivalenza del possesso dell'abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, ai fini della partecipazione ai concorsi; del resto, in questa sede è controversa soltanto la possibilità di operare la trasposizione di tale pacifica equipollenza di titoli di ammissione ai concorsi in seno alla disciplina di conferimento degli incarichi di supplenza.

Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, e tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal d.lgs.n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fa. delle graduatorie di circolo e di istituto.

Le precedenti considerazioni operano su un piano affatto distinto rispetto al condivisibile principio secondo cui occorre tuttora tenere ben ferma la distinzione, in seno all'ordinamento scolastico, tra il titolo di studio ed il titolo abilitante, poiché la questione all'odierno vaglio verte in tema di definizione omogenea dei criteri in forza dei quali gli aspiranti all'insegnamento possano accedere all'esercizio della funzione didattica nelle Scuole, previa attenta valutazione tanto del titolo di studio quanto del titolo abilitante in specie conseguito, indipendentemente dalla durata e dalla stabilità del rapporto di lavoro che l'Amministrazione Sc. voglia instaurare con gli stessi, dovendo quest'ultima garantire all'intera utenza del Se. Sc. identica qualità di percorso didattico, sotto la guida di docenti parimenti idonei dal punto di vista professionale, sia che costoro abbiano concluso contratti di lavoro a tempo determinato, sia che abbiano conseguito, attraverso l'utile partecipazione ad un concorso, la titolarità di cattedra a tempo indeterminato.

Che, poi, l'Amministrazione Sc., conscia degli inconvenienti venutisi a creare per effetto dell'avvicinarsi della normativa di rango primario e secondario in tema di disciplina per il conseguimento di titoli abilitanti specifici (SSIS, TFA, PA.), abbia con l'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 istituito per il triennio 2020-2022 le G.P.S. (graduatorie provinciali per supplenze) e le graduatorie di istituto di 1^a, 2^a e 3^a fascia tratte dalle G.a.E. (1^a fascia) e dalle G.P.S. medesime (2^a

e 3^a fascia), sancendo la decadenza delle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del D.M. n. 374/2017, non esclude la rilevanza dell'odierna pronuncia, di natura dichiarativa, idonea ad incidere sulla posizione soggettiva dell'appellante, per gli indubbi riflessi pregiudizievoli prodottisi nella di lui sfera giuridico patrimoniale a seguito del mancato inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Ancona nel triennio 2017-2020.

Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza di primo grado va riformata in senso conforme alle istanze dell'odierno appellante.

La particolarità della questione trattata, la sua natura squisitamente interpretativa e le pronunce difformi registrate sul tema fra i giudici di merito suggeriscono di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio

P.Q.M.

La Corte così provvede: 1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante di essere inserito nella II Fa. delle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Ancona per la classe di concorso A018, nella posizione spettante in base al punteggio maturato; 2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio Ancona, 28 gennaio 2021 Il Consigliere est. Il Presidente

